

Publicato il 16/09/2022

N. [00117/2022](#) REG.PROV.CAU.  
N. [00262/2022](#) REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2022, proposto dalla Gemelli Molise s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Vita Lucrezia Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Commissario *ad acta* per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, Regione

Molise, Asrem, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Medical Center s.r.l., non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise n. prot. 152024 dell'8.9.2022, a firma del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise dott. Donato Toma, del Sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise avv. Giacomo Papa e del Direttore reggente del Servizio di Supporto alla Struttura Commissariale Avv. Marina Prezioso, avente ad oggetto “*Prestazioni di radioterapia. Disposizioni urgenti per l'annualità 2022*”, trasmesso alla Struttura ricorrente via pec in pari data (all. n. 1);

e ove occorra e in quanto richiamati nelle premesse del provvedimento n. prot. 152024 dell'8.9.2022:

del provvedimento commissariale e/o regionale di “autorizzazione provvisoria” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie anno 2022, nonché del “parere congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, entrambi mai comunicati alla ricorrente, e dunque dai contenuti sconosciuti, con

riserva di esperire successivi motivi aggiunti;  
tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della  
Gemelli Molise s.p.a.;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque  
connessi ai suddetti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla  
società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'atto commissariale oggetto d'impugnativa,  
ancorché ispirato dall'apprezzabile intento di preservare la  
continuità delle prestazioni di radioterapia (quale prestazione c.d.  
salvavita), nel disporre la sospensione dell'erogazione di tutte le  
altre prestazioni di specialistica ambulatoriale già prenotate, e  
programmate per data successiva al 18 settembre 2022, determina  
comunque oggettivamente un impatto pregiudizievole sulle attività  
della società ricorrente e i diritti dell'utenza (tanto da investire,  
secondo i dati forniti in ricorso, oltre settemila prestazioni  
prenotate);

Ritenuto, all'esito di una valutazione debitamente comparativa  
degli interessi in conflitto, che per l'arco di tempo dal 19 settembre  
al 5 ottobre 2022 (allorché questo Tribunale potrà pronunciarsi  
collegialmente sul ricorso) la presente domanda cautelare si  
presenta suscettibile di un parziale accoglimento;

Osservato, infatti, che le condizioni previste dal citato art. 56  
possono reputarsi sussistenti per la parte in cui l'atto  
commissariale, per il fatto di disporre una sospensione

generalizzata e indiscriminata di tutte le “altre prestazioni di specialistica ambulatoriale” da erogarsi presso l’Ospedale Gemelli a partire dal 19 settembre 2022, paralizza, con ciò, anche le prestazioni dirette a pazienti regionali che siano strumentali al trattamento di patologie oncologiche o cardiologiche già accertate e non risultino fruibili con tempistiche appropriate presso altre strutture della Regione;

Rilevato, pertanto, che l’efficacia giuridica dell’atto oggetto di gravame debba essere immediatamente sospesa per la parte in cui tale provvedimento inibisce anche l’esecuzione di quest’ultima categoria di prestazioni;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 15 settembre 2022.

**Il Presidente**  
**Nicola Gaviano**

## IL SEGRETARIO